



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto e questo giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18,15 in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **72**

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.6.2 “Occupazione e manomissione di suolo pubblico” e Art. 3.3.6 “Impianti di fornitura servizi” - Modifica.

29.07.2008

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 10 come segue:

Latini Denise
Turbini Alessio
Capecchi Federigo
Campatelli Giovanni
Signorini Massimiliano
Benincasa Cristina
Ferrara Giuseppe
Campriani Angelita
Casini Stefano
Senesi Massimo

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
	X
X	

Nencioni Walter
Senesi Paola
Migliorini Enzo
Fedi Alessandro
Spini Andrea
Agostini Gianfranco
Ciampolini Filippo
Bazzani Massimo
Giglioli Giuseppe
Bellucci David
Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Ferrara – Senesi Massimo – Bellucci

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco – Canonici Antonella – Iozzi Carlo – Gabbrielli Cristina - Borghini Roberto

Presidente

Urbanistica – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.6.2. “Occupazione e manomissione di suolo pubblico” e art. 3.3.6. “Impianti di fornitura di servizi” – Modifica.

Ass. Roberto Borghini

Qui si tratta di una modifica, che noi proponiamo all'attuale Regolamento edilizio, in relazione alle possibilità e alle modalità di collegamento alla fognatura di alcune tipologie di scarichi urbani.

La modifica riguarda, come ratio originale della delibera, alcuni punti dell'art. 3.3.6., che poi descriverò in dettaglio, e un punto in particolare dell'art. 2.6.2. del Regolamento. L'articolo 3.3.6. è quello che entra nel merito delle modalità di realizzazione degli allacciamenti; l'articolo 2.6.2. che tratta dell'occupazione di suolo pubblico, si ricollega all'altro per porre dei limiti a una possibilità che noi ufficializziamo nell'articolo 3.3.6.

Nelle premesse si fa riferimento, fra altre normative che sono alla base di questi due articoli, al vigente Regolamento di fognatura pubblica e depurazione adottato da *Acque spa*, all'art. 3.1.1., che non consente allacciamenti diretti alla pubblica fognatura.

Di seguito, nella premessa, si rileva che in base all'articolo 107 del decreto legislativo 152 del 2006, il Regolamento di *Acque spa* risulta normativa di riferimento obbligatoria vincolante per la gestione degli allacciamenti alla pubblica fognatura.

Da questi due riferimenti, cioè il riferimento al Regolamento di *Acque spa* e il riferimento al fatto che il Regolamento di *Acque spa* può dare delle prescrizioni vincolanti, nasce la necessità, secondo noi, di effettuare queste modifiche.

Qual è il problema?

Andiamo a vedere la formulazione attuale.

Premetto subito che per quanto riguarda l'articolo 3.3.6. ci sono molte altre modifiche. Le modifiche, non è leggibilissimo, ma comunque sono individuabili attraverso la cancellazione, con una riga trasversale ai righe, di alcuni passaggi, di alcuni articoli, di alcuni commi che vengono soppressi e attraverso l'inserimento - e sono le parti sottolineate - al posto delle parti che vengono soppressi, di altre sostitutive.

Con l'occasione l'Ufficio ha fatto anche una ripulitura di tutto l'articolo 3.3.6., una ripulitura da tutta una serie di norme e di prescrizioni che non sono più compatibili con la legislazione vigente.

Posso darvi ragione punto per punto, comunque vi dico subito che tutte le altre modifiche, oltre a quelle che invece illustrerò in dettaglio, riguardano degli adeguamenti obbligatori a normative con le quali ormai il nostro testo non era compatibile.

Nel merito, invece, di quella che è la sostanza dell'articolo, io vi leggo, a pagina 4, la dizione attuale, prima della modifica che proponiamo, delle regole che riguardano le immissioni in fognatura nelle località servite da pubblica fognatura collegate all'impianto di depurazione terminale.

Si dice: “Nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di installare una fossa settica, rispettando le distanze imposte dal codice civile, o nei casi in cui sia presente una fossa settica collocata all'interno di locali esistenti...” è abbastanza confuso, comunque dice, nella sostanza, che quando c'è l'impossibilità di realizzare o di utilizzare una fossa settica che sia nei resede privati o che sia anche, - è una soluzione di riserva ma comunque è ugualmente, con alcune precauzioni, accettabile - nei locali esistenti, che si fa in questi casi? Si dice: “lo scarico delle acque nere potrà essere collegato direttamente alla fognatura previa immissione in un pozzetto sifonato di ispezione da porre in opera su suolo pubblico”.

Quindi c'era la possibilità di un collegamento diretto, con la sola interposizione, sul marciapiede - perché si parte dalla impossibilità di realizzarlo su aree private - soltanto di un pozzettino sifonato, che deve servire per controllare cosa succede.

Questa possibilità è venuta meno. È venuta meno perché c'è stata anche nel tempo, io l'ho un pochino vissuta proprio da quando si diceva una cosa a quando se è cominciato a dirne un'altra

completamente differente, con la realizzazione degli impianti di depurazione c'era la convinzione che gli scarichi di acque nere dovessero essere trattati il meno possibile, proprio perché si faceva un ragionamento di carattere esclusivamente chimico e biologico. Bisognava cioè che gli scarichi arrivassero freschi al depuratore, perché così costituivano una alimentazione per i famosi batteri aerobici che fanno la digestione nei depuratori, costituivano un elemento in grado di far vivere questi batteri e quindi di far funzionare in modo adeguato i depuratori.

Ci siamo accorti che questo ragionamento era sbagliato, perché al ragionamento di carattere chimico biologico si sovrapponeva un problema di carattere meccanico, per cui gli scarichi non solo arrivavano da Certaldo alla depurazione di Cambiano in un giorno o due, e in questo giorno o due avveniva all'interno della fognatura un processo di fermentazione, quello negativo, quello che puzza, anaerobico, che faceva arrivare comunque degli scarichi negativi, deleteri per il funzionamento dell'impianto, ma, di più e peggio, si tendeva, quando la fognatura è abbastanza in pari, a depositare questi scarichi e quindi a ostruire le fognature.

Da qui è venuta fuori nel tempo, fino ad essere formalizzata in tempi abbastanza recenti e aver portato, ancora più di recente, alle prese di posizione rispetto alle quali ora noi ci troviamo a dover prendere una decisione, fino a dire: no, si ritorna alla vecchia logica del pre-trattamento, quindi alle fosse biologiche, ai pozzi imhoff, fosse settiche, a qualcosa che depuri un pochino prima dell'immissione in fognatura.

Ora, che cosa è successo in particolare? Abbiamo dei casi recenti, uno in particolare, per i quali la pratica, una Dia, è partita confidando nelle norme come sono scritte nel nostro Regolamento, cioè con la possibilità di allacciamento diretto attraverso la semplice interposizione di un pozzetto di ispezione; ma a questo punto, a intervento già avviato, non essendoci quella possibilità lì, non essendoci la possibilità di realizzare gli impianti di pre-trattamento all'interno della proprietà privata, l'unica possibilità è consentire qualcosa, degli interventi minimi. Il gestore, che è *Acque spa* e che si muove su indicazioni contenute nel Regolamento, stabilite nell'ambito di ATO, accetta anche delle soluzioni minime, però qualcosa ci vuole.

Quindi la formulazione di quel pezzo dell'articolo 3.3.6. diventerebbe questo: *"Nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di installare fosse settiche e pozzetti degrassatori nella proprietà privata - cioè impianti di pre-trattamento, in generale, quelli che servono, nella proprietà privata, resede o anche locali ovviamente al piano terra - lo scarico delle acque nere e delle acque chiare potrà essere collegato direttamente alla fognatura, previo impianto di pre-trattamento minimo da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico e con la Società di gestione del ciclo integrato delle acque, e da installare su aree pubbliche"*.

È chiaro che questa previsione discende dal fatto che si deve accertare prima che non è possibile farlo su aree private.

"Questa possibilità - aggiunge il testo modificato dell'articolo 3.3.6. - potrà essere concessa con le procedure e con i limiti di cui agli articoli 2.6.2. del Regolamento edilizio".

All'articolo 2.6.2. noi proponiamo di aggiungere semplicemente al corpo dell'articolo, che già trattava in modo abbastanza completo tutto il tema dell'occupazione di suolo pubblico, del ripristino, eccetera, di aggiungere dei passaggi che limitano le possibilità che vengono date in linea teorica nel comma, nella parte di cui parlavamo prima dell'articolo 3.3.6., in considerazione di una serie di vincoli, che noi ci ripromettiamo di far valere.

"Per l'installazione degli impianti di pre-trattamento minimo previsti dall'articolo 3.3.6. punto 2 - quelli che abbiamo detto prima - l'occupazione del suolo pubblico di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - le abbiamo assimilate perché anche su quelle si può creare un disagio di pubblico passaggio permanente - potrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale, per i soli interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente - interventi diretti vuol dire quelli senza piano di recupero. Se l'intervento è così consistente da imporre il piano di recupero non si devono sentir ragioni: il Piano di recupero deve prevedere la soluzione del problema su area privata - e con le limitazioni di cui al comma seguente.

Non potranno essere autorizzate le occupazioni nei casi di intervento su pavimentazioni di

interesse storico ambientale - quindi esclusione completa di Certaldo Alto e di tutta un'altra serie di altri casi in cui potremo avere, per ora non l'abbiamo, delle pavimentazioni di pregio, di pietra, eccetera - e nei casi in cui la relativa manutenzione cri problemi alla viabilità e al transito pedonale".

Manutenzione vuol dire anche il momento in cui bisogna ricavarla, questa fossa biologica. Cambia poco il problema, rispetto a quando si deve ricavare una fossa biologica che è in un fondo, ma comunque il disagio è un pochino maggiore, ci si riserva di dire di no.

Quindi dovrebbe, questa possibilità, essere gestita con un controllo preciso, direi anche severo, dei casi in cui si deve parlare di impossibilità, che deve essere una impossibilità oggettiva. non una inopportunità di carattere economico, quella va assolutamente accettata, e poi si possono fare tutta una serie di valutazioni sul disagio alla viabilità, sul disagio anche al transito pedonale, marciapiedi stretti, per cui ci saranno tutta una serie di casi in cui ci riserviamo di dire di no.

Ci sono altre considerazioni da fare, però preferirei chiudere la presentazione qui per aggiungerle in un secondo tempo.

Filippo Ciampolini

Un chiarimento. Ammesso che il controllo sia effettivamente serrato, severo, eccetera, nel momento in cui, nella parte privata non vi è la possibilità di realizzare il pozzetto, la fognatura, eccetera, si va a posizionare un pozzetto di ispezione e a collegarsi direttamente alla fognatura pubblica. Il pozzetto di ispezione si fa nel suolo pubblico: io creo delle servitù.

Questo problema, come viene preso in considerazione? Si fanno degli atti pubblici?

Mi pare un problema non facilmente sormontabile. Vi siete posti questo problema?

Enzo Migliorini

Io ho cercato di approfondire questa delibera. Stamattina ho parlato con l'Assessore Borghini. Perché gran parte di quello che ha detto Roberto esiste già sul nostro territorio comunale.

Si dice: noi nella parte storica diremo di no. Ma noi abbiamo, nella parte storica, 55 cittadini che pagano l'occupazione di suolo pubblico per pozzetti biologici. E questo anche per Certaldo Alto; in Certaldo Alto abbiamo cittadini che pagano la TOSAP per questo.

È un qualcosa che esiste già, non è che si vada a inventare nulla, adesso.

Se così è, mi veniva in mente quando Roberto diceva che saremo duri, quando ci sarà la pavimentazione, il cotto, i mattoni, diremo di no: ma quelli di Certaldo Alto, che già pagano la Tosap per pozzetti che hanno, che cosa gli si dice? Perché a uno gli si dice di no e loro li abbiamo autorizzati?

E allora, se il problema è per dare una risposta pregressa a uno, due appartamenti, cerchiamo di analizzarli in altro modo.

Io stamattina ho parlato anche con l'Ing. Cappelli dell'ATO, il quale mi ha detto che era a conoscenza di una signora, qui a Certaldo, ma che il problema era risolto, aveva parlato anche con *Acque spa*. Questo problema era già stato risolto, perché in effetti ci sono delle contraddizioni.

È vero, Roberto ha letto questo Regolamento di *Acque spa* che vieta di scaricare. Guarda caso, facevo questo riferimento e l'ing. Cappelli conveniva con me, che a Sciano, nonostante ci siano stati due depuratori c'è una fossa che porta direttamente a Cambiano, contro il Regolamento di *Acque spa*. Cioè tutte le abitazioni di Sciano scaricano direttamente.

Il Depuratore viene tolto, il progetto di ora porta direttamente. *(rispondendo a voce fuori microfono)* Sì per ora c'è, ce ne erano due. Ma siccome non funzionano, qual è il progetto? Togliere i due depuratori e scaricare direttamente.

Questo è un controsenso. È un anacronismo, come diceva questo ing. Cappelli. Perché è vero, per questa frazione li facciamo scaricare tutti direttamente; poi mi faceva il caso di una signora, non ho capito nemmeno bene, che magari ha un problema... ecc., l'unica sarebbe prendere in considerazione uno, due o tre casi e cercare di risolverli; ma andare a modificare un Regolamento Edilizio, qual è il rischio che si corre? Si corre il rischio che, per non pagare la

servitù al vicino, siccome il vicino è sempre più caro del pubblico, perché il pubblico paga 9 euro al metro quadro, ma per il vicino, chiedere 10 mila euro per dare lo spazio per metterci un pozzetto è il minimo, allora ci dirà, tramite il tecnico: sono impossibilitato, con il mio vicino. E non può il tecnico del Comune, o chi per lui, andare a sindacare se è vero o se non è vero, andare a interpellare il vicino. Cioè, si corre il rischio di portare pozzetti, molti pozzetti sul suolo pubblico, perché è più conveniente.

E allora se c'è la possibilità, da qui a due mesi, come diceva l'assessore, di rivedere questo, sospendiamo questa delibera e andiamo nella direzione che diceva l'assessore Borghini, di un Regolamento sull'Igiene pubblica, che potrebbe essere convincente. Ma fare una variazione del Regolamento Edilizio per dire, fra due mesi, si cambia e si vieteranno, mi sembra un qualcosa... Mi viene alla mente l'ultima proposta di variazione del Regolamento Edilizio, qui, in questa sede: fu la possibilità di vietare lo sbancamento di due metri, che poi non è più ritornata. Mi sembra di fare un qualcosa ad hoc che poi, o si rivede tutto il Regolamento Edilizio, e questo è assurdo perché siccome si deve fare parallelamente al Regolamento Urbanistico, dal momento che si fa il Regolamento Urbanistico si farà, di pari passo, anche il Regolamento Edilizio, che andrà rivisto; ma andare a intaccare, a modificare, perché magari c'è una signora in viale Matteotti che altrimenti non scarica, troviamo un'altra soluzione, non andiamo a modificare un Regolamento che poi, davvero, diventa difficile da gestire anche per il futuro.

Ass. Roberto Borghini

Migliorini mi ha anticipato, riportando alcune considerazioni che facevo stamani e che mi ripromettevo di fare ora con la replica.

Sgombro subito il terreno da alcuni possibili equivoci.

Sciano. Prima dicevo che il motivo per cui *Acque spa* non concede gli allacciamenti diretti è che c'è il rischio di deposito sulle fognature in orizzontale. A Sciano questo problema, fino ad ora, non c'è stato, perché il collegamento che c'era finora con due piccoli depuratori, messi molto in basso rispetto agli scarichi, garantiva che le acque nere arrivassero a "ritrecine", come si dice con un gergo tecnico, da meccanismo dei mulini; con una pendenza ripida rispetto a questi depuratori che quindi garantiva che il problema del deposito non si ponesse. Sicuramente, non appena sarà realizzato il collegamento diretto, cioè verranno bypassati i due depuratori, e anche le acque di Sciano, dopo questo tratto di forte pendenza, si incammineranno, con fognature quasi in pari, per un percorso di una ventina di chilometri, cominceranno a dire che anche a Sciano vogliono le fosse biologiche. Quello è poco ma sicuro.

Insomma, da questo punto di vista sono convinto, e ve lo faccio rilevare, noi pensiamo che questa operazione sia un'operazione di segno opposto, perché se si parte dal presupposto che già ora si possono fare, noi non abbiamo limiti: su che base, se la cosa è possibile - cioè se è automatica la sostituzione di un pozzetto di ispezione con un impiantino di pretrattamento, una fossa imhoff, cose che dovranno essere di impegno limitato - è possibile farla? Allora sì, si corre il rischio, perché costituisce un precedente sia la delibera, sia anche il fatto che poi si sappia che in un caso o due si è interpretato in questo senso il nostro Regolamento, cioè che si può fare perché è doveroso, senza altre condizioni, dare la possibilità di sostituire il pozzetto di ispezione con un impianto di pretrattamento. Quindi si corre il rischio davvero di ritrovarci una porta aperta troppo larga.

Inserire queste prescrizioni, che impongono che ci sia una verifica, che cercheremo di farla essere il più severa possibile, sulla effettiva impossibilità concreta, non economica, certo, se uno ti dice che l'unica possibilità che ha è quella di far scaricare dal vicino e il vicino non ce lo fa andare, da questo punto di vista ci dà uno scacco, su questo sono d'accordo. Quindi rispetto a questa possibilità, che diventerebbe ufficiale comunque, se si mandano avanti un paio di casi, poi non avremmo più nemmeno quelle limitazioni, cioè quel riferimento alle pavimentazioni storiche, quel riferimento alla possibilità di dire di no se crea disagi, in caso di marciapiedi stretti, in riferimento al transito pedonale, o anche a strade strette, quindi ci sembra che possa essere chiuderla un po', questa porta.

Io sono dell'idea, comunque, che si debba procedere...

Una risposta, che anticipa anche una riflessione, al consigliere Ciampolini: sono d'accordo, è una servitù e quindi una cosa sempre antipatica, in qualche modo però era già prefigurata dal nostro Regolamento, nella misura in cui si parlava, in certi casi, di possibilità di collegamento diretto, ma con un pozzetto di ispezione. Il pozzetto di ispezione, privato, era comunque un elemento che richiedeva una servitù.

Io credo che bisognerebbe, queste cose, scongiurarle nel modo più netto possibile. Per questo avevo in mente, l'ho anticipato a Enzo stamani ma perché ne abbiamo già parlato con il Sindaco prima di presentare questa delibera, e lo faremo quanto prima, io ho già accennato qualcosa del genere anche nella Commissione Garanzia e Controllo, in occasione dell'ultimo incontro sul Regolamento Urbanistico: noi dovremo fare rapidamente alcune integrazioni di carattere igienico sanitario al nostro Regolamento.

In parte potremmo operare con il Regolamento Urbanistico, ma quella è programmazione: certe cose vengono fuori perché c'è una tendenza, per esempio, alla frammentazione delle unità immobiliari, c'è una tendenza a sostituire locali che sono con destinazione direzionale con locali di abitazione; questo noi lo possiamo impedire soltanto, se decidiamo di farlo, con lo strumento di pianificazione che è il Regolamento Urbanistico. Però qualche regolina di carattere igienico potremmo inserirla da subito, per scongiurare, per esempio, la proliferazione di micro appartamenti con un unico affaccio. Guadate che un unico affaccio, su un lato solo, senza la ventilazione trasversale, è una cosa terribile per l'igiene, perché l'affaccio su un lato solo comporta l'annullamento delle possibilità di ventilazione trasversale e quindi tutta una serie di problemi di ristagno, ecc.

Quindi potremmo, ne parleremo, elaboreremo una proposta in Giunta e ne parleremo quanto prima, come c'è in quasi tutti i Regolamenti Edilizi, prescrivere la ventilazione trasversale. Almeno per appartamenti di un certo tipo, oppure di una certa dimensione, oppure, comunque, dei sistemi di aerazione che garantiscano quello che si chiama, in gergo, un po' di riscontro, perché senza il riscontro si sta male.

Il problema, per esempio, dei fondi che vengono trasformati in abitazione, al piano terra, degli edifici del centro: anche questo è un fenomeno da affrontare e contrastare, a parer mio, con il Regolamento Urbanistico; con quello potremmo dire: in questa zona no, in questa zona si vuol preservare la possibilità di ritorno, un domani, delle attività commerciali. Però qualcosa si può dire anche a livello igienico sanitario, perché, se ci pensate bene, c'è una norma che dice che si devono aprire finestre soltanto se l'edificio di fronte è a dieci metri di distanza; questo è legato al fatto che si vuole che ci sia un po' di soleggiamento delle finestre. Questa norma è stata fatta pensando al sole a 45 gradi di inclinazione, cioè nella mezza stagione, primavera-autunno; la situazione migliora ovviamente d'estate e peggiora di inverno. Ma ci rendiamo conto che consentire la realizzazione di appartamenti che hanno le finestre arretrate ai piani terra, dove ci sono i fondi, che hanno le finestre arretrate di qualche metro rispetto alla strada, pone esattamente lo stesso problema non per l'edificio che c'è di fronte, ma per il solaio che c'è sopra: diventa una grotta, dove il sole non arriva mai, semplicemente perché la profondità delle aperture lo esclude, nel periodo estivo, nel periodo primaverile, perché il sole si ferma prima e non arriva.

Quindi anche questo è un fenomeno che, al di là della normativa urbanistica, deve essere un po' contrastato anche con qualche precisazione di carattere igienico.

Ma perché, a questo punto, non dire che per noi gli interventi sono possibili soltanto se è presente o è realizzabile in partenza una rete di smaltimento, con impianti di pretrattamento, su proprietà privata. Cioè, considerare questa possibilità di allacciamento, senza venire poi a porre problemi di occupazione di suolo pubblico. Secondo me si potrebbe procedere così. Questo con un'elaborazione che dovrebbe durare non più di un paio di mesi, con lo studio di norme di questo tipo e scongiurando tutta una serie di fenomeni a livello di normativa di carattere igienico.

A questo punto questa norma rimarrà soltanto per gestire il pregresso, cioè per le cose che ci



sono già, perché magari non funziona più e c'è bisogno di un rifacimento, di un pozzo imhoff, che è già sui marciapiedi, però non verrà più utilizzata per nuovi inserimenti.

Questo è un po' lo spirito con cui ci presentiamo a questa delibera, consapevoli di tutti i disagi che crea, ma con la convinzione che, se gestita bene per qualche mese, con queste modifiche che, ripeto, prendiamo l'impegno di fare in tempi rapidi, ci possa permettere di superare alcune situazioni che altrimenti rischiano di andare ad alimentare quei contenziosi di cui si parlava prima e che abbiamo detto tutti bisognerebbe scongiurare.

Sindaco

L'assessore ha esposto in maniera precisa e puntuale la delibera.

Io, rispetto a quello che diceva Filippo, rispetto all'esordio del suo intervento, vorrei proprio, in due battute, chiarire molto bene il senso di questa delibera.

Noi attualmente abbiamo un Regolamento Edilizio che dice: tu non hai la possibilità di fare impianti di pretrattamento sulla tua proprietà, allora fai l'allaccio diretto e io ti obbligo, su proprietà comunale, a mettere un pozzetto di ispezione. Questo è lo stato attuale dell'arte, come diceva l'assessore.

Quindi ora, se uno legge il nostro Regolamento Edilizio, sostanzialmente dice: io faccio l'allaccio diretto e poi il Comune mi obbliga a mettere un pozzetto mio di ispezione su suolo pubblico, pagando chiaramente la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Questa situazione è in contrasto con le norme, è chiaro. Perché le norme, come ha spiegato benissimo l'assessore, oggi impediscono l'allaccio diretto. Quindi uno ci presenta un progetto, che è perfettamente corrispondente alle nostre norme edilizie, e di fatto entra in una situazione paradossale: noi gli diciamo di mettere quel pozzetto di ispezione su suolo pubblico, perché glielo diciamo noi, ma allo stesso tempo lui si trova in una situazione paradossale per cui, appunto, la normativa, e dunque il Regolamento dell'ATO e dunque il regolamento che deve applicare l'Azienda, gli dice che l'allaccio diretto non lo può fare.

Noi, rispetto a questo, cosa diciamo? Diciamo di prendere a riferimento la legge. La legge non autorizza più lo scarico diretto? Bene, facciamo ciò che deve essere fatto, chiaramente non così a campo aperto, ma con tutte le limitazioni che diceva l'assessore.

Obiettivamente, anche la proposta di aspettare il Regolamento d'Igiene, più in generale, che tenga conto di tutti gli aspetti igienico-sanitari, per evitare trasformazioni di destinazioni d'uso, ecc., ma siamo più esposti a lasciarla così che a modificarla nel senso che dice l'assessore, sia dal punto di vista di eventuali contenziosi, sia dal punto di vista di gestione del patrimonio edilizio esistente.

Questa è la considerazione che noi abbiamo fatto, come Amministrazione, nel presentare al Consiglio questa...

cambio cassetta

seconda cassetta lato A)

... con allaccio diretto non si può fare. Questa situazione, che noi cerchiamo di dire, è che si fanno i conti con il fatto che l'allaccio diretto non si può fare più e quando proprio non ci sono altre soluzioni in ambito privato, noi comunque mettiamo delle regole, per cui si ragiona del patrimonio edilizio esistente, non si parla dei Piani di recupero. Giustamente Enzo ci ricorda che c'è già una realtà di questo tipo in diverse situazioni del nostro Comune; è chiaro, però noi facciamo i conti con la realtà che c'è, anche perché è evidente, poi ci sono situazioni di questo tipo su suolo pubblico nel nostro territorio comunale, ma noi cerchiamo, appunto, di fare i conti con quello che ha da venire.

Io comprendo tutte le sollecitazioni e preoccupazioni che sono venute dai consiglieri, ed è proprio perché le comprendiamo che abbiamo cercato di portare una delibera all'attenzione del Consiglio Comunale che fa i conti con il dettato normativo, che fa i conti con la situazione del patrimonio edilizio esistente, cercando di creare una situazione di governo rispetto a quelle che sono le condizioni pratiche.

Quindi questo è il piano della delibera che vi presentiamo. Certo, è perfezionabile. Tutto è

perfettibile, però sicuramente a nessuno di voi sarà sfuggito che rispetto all'ipotesi di delibera che avevamo messo sul piatto al Consiglio Comunale precedente, non si può non riconoscere che l'Amministrazione ha cercato ulteriormente, proprio nell'ottica di limitare in maniera assoluta il ricorso a questo, di porre in essere tutta una serie di paletti che rendono la cosa assolutamente residuale.

Certo è che lasciarla inalterata per noi crea problemi, in maniera a questo punto consapevole, perché noi sappiamo che abbiamo un Regolamento Edilizio che non è corrispondente alla normativa in materia e che, paradossalmente, all'interno di quello, pur non essendo corrispondente alla normativa, siamo noi che obblighiamo - l'Assessore lo leggeva prima - a mettere su suolo pubblico un pozzetto di ispezione. Questo è il quadro attuale.

Presidente

Chiedo all'Ing. Spannocchi, che vedo fra il pubblico, se intende aggiungere qualcosa sull'argomento.

Alessandro Fedi

Io vorrei fare una domanda, però chiedo il consenso, siccome non c'entra niente con la delibera, di farla dopo la votazione.

Filippo Ciampolini

Io apprendo, durante il dibattito su questa delibera, che ci sono circa 55 situazioni? *(da voce fuori microfono Enzo Migliorini precisa che si tratta di 5 per pozzetto e 55 per fosse biologiche)*. Grazie Enzo.

Allora, queste sono tutte situazioni che, dovendo oggi prendere una decisione per il futuro, non vengono minimamente prese in considerazione nel documento che ci sottoponete all'approvazione.

Questo non mi sembra un passaggio di poco conto. Apprezzo lo sforzo dell'Amministrazione che in questa direzione, come ci diceva il Sindaco, ha lavorato e sta lavorando per uniformare, però, proprio perché l'Assessore ci riferisce, dopo l'intervento di Enzo Migliorini, che fra qualche mese - due, per la precisione - ci dovranno essere nuovi interventi - *(raccogliendo il suggerimento da voce fuori microfono)* due mesi netti, al netto delle ferie, quindi tre da qui alla fine dell'anno - io suggerirei di prendere in considerazione la proposta che faceva il collega Migliorini e dire: siamo consapevoli, lo eravamo anche prima, che vi è questa divergenza fra i due regolamenti, proseguiamo lo sforzo fino ad armonizzare l'intervento che si andrà a fare.

Approvare una cosa non prendendo in considerazione un pregresso che comunque ormai c'è... Ormai c'è, ma qui non viene disciplinato: allora discipliniamolo.

(brevi scambi di battute con voci sovrapposte)

Sotto un profilo anche normativo un minimo di chiarezza, secondo me, varrebbe la pena, per evitare i famigerati contenziosi.

Quindi, dovendo procedere all'approvazione di un documento sul quale, al netto delle ferie, fra qualche mese ci dovremo ritornare, apprezzando lo sforzo, caldeggerai un prolungamento dello sforzo fino ad armonizzare l'intervento che questa Assemblea è chiamata a deliberare.

Per cui io suggerirei un sano rinvio per un maggiore approfondimento.

Alessandro Fedi

Io volevo fare una domanda.

Siccome ho sentito parlare di queste fognature nere, che non possono più essere immesse direttamente nei depuratori, a Fiano è stato fatto il depuratore ed è stato creato un sistema che ha fatto sì che le fosse biologiche non fossero più idonee. Che cosa si fa? Si fa riaprire, ora, o resta così?

Segue uno scambio di considerazioni con voci sovrapposte che non ne consentono la trascrizione.

Al momento della votazione risultano presenti n. 15 consiglieri ed assenti i consiglieri Signorini, Senesi Paola, Benincasa, Campriani, Bazzani e Agostini.

(N. 72)

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.6.2 “Occupazione e manomissione di suolo pubblico” e Art. 3.3.6 “Impianti di fornitura servizi” - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.6.2 “Occupazione e manomissione di suolo pubblico” e Art. 3.3.6 “Impianti di fornitura servizi” - Modifica.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Programmazione Pianificazione e Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 6 (Ciampolini, Giglioli, Bellucci, Fedi, Migliorini, Spini)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”, parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la legge regionale 31 maggio 2006 n.20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003 n° 28/R “Regolamento di attuazione dell’art.6 della L.R.21/12/2001 n° 64”;
- il Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite dalla pubblica fognatura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 28/04/2004;

Considerato che:

- il vigente Regolamento di fognatura pubblica e depurazione adottato da Acque spa – art. 3.1.1 - non consente allacciamenti diretti alla pubblica fognatura;
- in base all’art. 107 del D.Lgs. 152/2006, tale regolamento risulta normativa di riferimento per la gestione degli allacciamenti alla pubblica fognatura mista;



- per quanto sopra l'art. 3.3.6 del Regolamento Edilizio Comunale risulta in contrasto e necessita di essere adeguato;
- inoltre, altre parti del medesimo articolo risultano non più attuali e conformi alla normativa vigente;

Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda U.S.L. 11 ai sensi dell'art. 5 del L.R. 16/2006 in data 24/07/2008 prot. n. 14314 6.2;

Ciò premesso si propone di modificare l'art. 3.3.6 del Regolamento Edilizio e, conseguentemente a tali modifiche, si rende necessario adeguare anche l'art. 2.6.2 del medesimo Regolamento;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

1) di modificare l'art. **3.3.6** del Regolamento Edilizio come segue:

ART. 3.3.6 - Impianti di fornitura servizi

1) Impianto e rete di distribuzione idrica

Usi civili: ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia.

Oltre che dall'acquedotto comunale, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi; in tal caso l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione competente oltreché da quella Comunale.

~~R.E. art 2.1.2~~

~~R.E. art 5.2.0~~

~~Il Responsabile del Servizio Urbanistica la rilascia;~~

previ gli opportuni accertamenti, su parere favorevole del coordinatore A.U.S.L. e dell'Ufficio Tecnico comunale, salve le ulteriori autorizzazioni di legge

Usi industriali: agli insediamenti industriali l'Amministrazione comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua.

Qualora l'approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l'impiego di acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità di integrare l'uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale, agricolo).

Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall'Amministrazione comunale, sia dalle autorità competenti al controllo degli scarichi idrici ~~ai sensi della legge n. 319/76.~~

Nel caso che l'insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acque di falda, l'apertura del pozzo è soggetta ad autorizzazione e denuncia.

Nella realizzazione degli impianti devono essere rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'impianto deve essere progettato tenendo presente la necessità di evitare vibrazioni e rumori comunque causati. valgono, per quanto attinenti, le norme di cui all'articolo 3.2.4.
- le tubazioni devono essere opportunamente rivestite in modo da evitare il fenomeno della condensa (acqua fredda) e da ridurre al massimo quello della dispersione di calore (acqua calda); nel caso di impianto indiretto, o qualora si renda necessario l'uso di serbatoi d'acqua, questi, collocati in apposito locale, debbono poggiare su mensole sollevate da terra di almeno 30 cm. Le tubazioni poste all'interno del locale debbono essere facilmente ispezionabili e, se poste in vista, debbono essere distanziate dalla parete di almeno 5 cm.
- particolari accorgimenti debbono essere usati per quanto concerne l'isolamento termico delle tubazioni e ciò affinché in alcun modo l'acqua possa gelare all'interno di quest'ultima.
- tutti gli elementi di controllo dell'impianto idrico debbono essere di facile agibilità e non debbono presentare complessità di manovra: per facilitare lo svuotamento dei tubi o per sezionare l'impianto in caso di necessità o di trasformazioni o di ampliamenti, si deve porre

nel punto più basso di ogni colonna montante per ogni derivazione una saracinesca di intercettazione.

- le reti di distribuzione e di adduzione debbono avere una congrua durata. Gli accessori, le saracinesche, etc., debbono essere tali da consentire una facile manutenzione e sostituibilità.
- la distribuzione e l'adduzione di acqua potabile deve essere realizzata con rete diretta e non attraverso serbatoi salvo che per insufficiente pressione sia necessario installare un impianto di sollevamento (autoclave).

2) Impianti di scarico e di allontanamento

Tutti gli impianti di depurazione, pre-trattamento e relative canalizzazioni devono essere realizzati in proprietà privata.

a) Insediamenti civili

~~Gli allacciamenti alla fognatura, se esistente, ovvero gli smaltimenti in zone prive di rete fognante, debbono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio.~~

~~C.C.art.2135~~

~~L.690-76~~

~~R.E.art.2.1.2~~

~~D.Lgs. 152/2006 – art. 107~~

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito competente.

Tutte le canalizzazioni e le opere accessorie devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno; devono essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse, nonché essere in numero ed ampiezza sufficiente a ricevere e smaltire i materiali di scarico.

Le acque saponose raccolte da ogni singolo apparecchio igienico-sanitario debbono confluire a mezzo tubazioni ~~di piombo~~ e di materiale plastico (o materiale avente proprietà e caratteristiche simili) resistente alla temperatura di 120° C e del diametro di 27/32 mm (35/40 per le docce) singolarmente per ciascun apparecchio oppure tramite un collettore del diametro minimo 40/46 mm alle relative colonne di scarico.

Le colonne di scarico, escluse quelle delle acque nere, debbono avere alla base un pozzetto sifonato ispezionabile, collegato a mezzo di idonea tubazione, al collettore principale o pubblico.

Le acque nere provenienti dai WC debbono essere immesse in propria separata colonna di scarico a mezzo di bocchettoni di raccolta ~~in piombo~~ e in materiale plastico resistente alla temperatura di 100.C o in materiali aventi proprietà e caratteristiche simili.

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando si dimostri che non possono essere tecnicamente applicate.

Ciascuna colonna di scarico dovrà proseguire con tubazioni dello stesso diametro fino al di sopra del piano di copertura per consentire la ventilazione dello scarico stesso (ventilazione fumaria).

Inoltre ciascuna fossa settica, ove prevista, dovrà essere provvista di una ulteriore canna di ventilazione indipendente del diametro minimo di mm 100/110 da prolungare oltre il piano di copertura.

I terminali di dette canne dovranno essere raccolti e protetti da apposito torrino.

Le condutture interrate delle acque nere dovranno essere provviste di raccordo ispezionabile a vite nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.

Nelle località servite da pubblica fognatura priva di impianto depurativo terminale La realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:

- i collettori verticali devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tratto di raccordo, alla prima camera di una fossa settica pluricamerale; i collettori delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione a sifone, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrato alla camera della fossa settica che serve alla chiarificazione delle acque nere, le condutture interrato che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata.
- ~~Nelle località servite da pubblica fognatura e fornite di impianto depurativo terminale i~~ collettori verticali delle acque nere verranno collegati alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno impartite ~~dall'ufficio competente della A.U.S.L. e dall'Ufficio~~ Tecnico comunale e dalla società di gestione del ciclo integrato delle acque in sede di rilascio della concessione o autorizzazione del Permesso di Costruire o di presentazione della Denuncia di Inizio Attività

—— R.E. art 2.5.1

—— R.E. art 2.6.1

Detti uffici possono vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto.

~~Nelle località sprovviste di pubblica fognatura, gli scarichi degli insediamenti di entità superiore a 50 vani oppure a 5.000 mc devono essere convogliati in manufatti atti alla depurazione, di dimensioni minime e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione.~~

Nelle località servite da pubblica fognatura collegata all'impianto di depurazione terminale, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di installare una fossa settica fosse settiche e pozzetti ~~degrassatori~~ rispettando le distanze imposte dal Codice Civile, o nei casi in cui sia presente una fossa settica collocata all'interno di locali esistenti nella proprietà privata, condizione da accertare caso per caso da parte di ~~un~~ dell'Ufficio Tecnico Comunale, lo scarico delle acque nere e delle acque chiare potrà essere collegato direttamente alla fognatura previa immissione in un pozzetto sifonato d'ispezione da porre in opera su suolo pubblico previo impianto di pre-trattamento minimo da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico e con la società di gestione del ciclo integrato delle acque e da installare su aree pubbliche.

Questa possibilità potrà essere concessa con le procedure e con i limiti di cui all'art. 2.6.2 del R.E.

~~La canalizzazione di scarico dovrà avere le seguenti caratteristiche:~~

- ~~tubo di scarico in PVC del diametro minimo di 110 mm;~~
- ~~tubazioni per l'allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura (nei tratti che attraversano spazi ed aree pubbliche) in PVC, rispondenti alle norme UNI 7447 tipo 303/1;~~
- ~~pozzetto sifonato ispezionabile di dimensioni minime 60x60 cm;~~
- ~~"bracca" inclinata anch'essa ispezionabile onde permettere la pulizia in caso di intasamento;~~
- ~~lapide e chiusino in ghisa del tipo carrabile.~~

~~Negli stessi casi, lo scarico delle acque chiare potrà essere collegato direttamente alla fognatura, previa immissione in un pozzetto degrassatore.~~

~~La canalizzazione di scarico dovrà avere le seguenti caratteristiche:~~

- ~~tubazioni per l'allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura (nei tratti che attraversano spazi ed aree pubbliche) in PVC, rispondenti alle norme UNI 7447 tipo 303/1;~~
- ~~pozzetto degrassatore, di dimensioni minime cm 60x60;~~
- ~~lapide e chiusino in ghisa del tipo carrabile.~~

~~Per gli scarichi di insediamenti di entità non superiore a 5000 mc sono consentite le fosse settiche purché gli effluenti corrispondano alla Tabella A della Legge 319/76. L'effluente liquido relativo può essere disperso per sub-irrigazione o pozzi perdenti.~~

~~Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto ad ossidazione totale.~~

~~Nei nuovi insediamenti l'ubicazione delle fosse e degli impianti di dispersione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 5 metri dai muri di fondazione e non meno di 20 m. da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.~~

Nei nuovi insediamenti:

- 1) tutte le acque di scarico provenienti da acquai, docce, bagni, lavandini, lavatoi ed in genere tutte le acque saponose, oleose, contenenti grassi dovranno attraversare pozzetti degrassatori;
- 2) l'ubicazione delle fosse settiche bi-tricamerale deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- 3) le fosse settiche devono essere impermeabili e dimensionate in proporzione al numero degli abitanti serviti (o abitanti equivalenti nel caso di servizi igienici destinati ad insediamenti diversi da quelli residenziali);
- 4) per gli edifici di civile abitazione gli abitanti serviti sono così calcolati: volume dell'edificio in mc. diviso 100;
- 5) lo scarico idrico proveniente da edifici con destinazione d'uso diversa da quella abitativa può essere confrontato con lo scarico prodotto da una persona durante gli usi abitativi. In questo caso si ottiene un risultato che viene espresso in abitanti equivalenti (AE). Allo scopo di individuare la potenzialità degli scarichi idrici di attività di servizio, assimilate a domestiche, si applicano i seguenti rapporti:

<i>attività</i>	<i>calcolo AE</i>
Albergo o complesso ricettivo senza ristorazione ad eccezione della 1 ^a colazione	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 4$
Albergo o complesso ricettivo con ristorazione	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 2$
Ristoranti, trattorie, ecc.	$AE = (\text{coperti} + \text{addetti}) / 4$
Bar, circoli, club, pub, ecc.	$AE = \text{frequentatori giornalieri} / 15 + \text{addetti} / 6$
Discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 20 + \text{addetti} / 6$
Cinema, teatro, stadi sportivi (spettatori), musei	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 30 + \text{addetti} / 6$
Case di riposo (senza cure mediche)	$AE = \text{degenti} + \text{addetti} / 5$
Uffici, esercizi commerciali	$AE = \text{addetti} / 6 + \text{frequentatori giornalieri} / 30$
Industrie ed artigiani per i soli reflui derivanti da servizi	$AE = \text{addetti} / 4$
Scuole	$AE = (\text{alunni} + \text{addetti}) / 5$
Palestre e spogliatoi sportivi	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 4$

le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero di abitanti serviti o di abitanti equivalenti serviti; per ogni abitante servito/abitante equivalente dovrà essere previsto un volume pari a $0,25 \text{ m}^3$. Il volume complessivo della fossa settica comunque non dovrà mai essere inferiore a $1,00 \text{ m}^3$ per camera.

Negli interventi di recupero edilizio l'ubicazione delle fosse e degli impianti di dispersione verrà valutata caso per caso.

~~I pozzi e le tubazioni perdenti debbono essere realizzati a norma di legge.~~

~~Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.~~

~~Corrisponde ad un abitante equivalente:~~

- ~~-un volume di mc 100 in edifici di civile abitazione;~~
- ~~-un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;~~
- ~~-tre posti mensa in ristorante o trattoria;~~
- ~~-un posto letto in attrezzature ospedaliere;~~
- ~~-cinque dipendenti in edifici per uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;~~
- ~~-cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;~~

~~Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:~~

- ~~-essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;~~
- ~~-avere una capacità utile complessiva minima di mc 0,50 per abitante equivalente;~~
- ~~-presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m. 1,50;~~
- ~~-avere i dispositivi per l'afflusso e il deflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a T, H o U rovesciato, in grès o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a mm 100, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm 40 al di sotto del liquido;~~
- ~~-aver le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento compresso previa installazione di sottofondo di pietrame e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.~~

Le fosse settiche prima di venir attivate debbono essere completamente riempite d'acqua.

I pozzi neri sono consentiti soltanto in zona agricola ed esclusivamente per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 litri giornalieri pro-capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi, vasche, docce, cucine e lavanderie.

I pozzi neri debbono assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, facilitare l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno 5 metri dai muri di fondazione e di almeno 50 m. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Le dimensioni del pozzo nero devono essere tali da assicurare una capacità di 300/400 litri al giorno per utente, per un numero di utenti non superiore a 18/20 persone, e devono essere periodicamente svuotati.

Non sono ammesse vasche settiche di tipo tradizionale per nuove installazioni.

L'Amministrazione Comunale provvederà a redigere un piano di adeguamento o sostituzione degli eventuali impianti che non risultino rispondere alle caratteristiche

~~descritte all'allegato 5 delle "Disposizioni del Ministero LL.PP. Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento".~~

E' fatto divieto di immettere nei manufatti destinati alla depurazione dei liquami scarichi di acque meteoriche.

I discendenti di queste ultime delle acque meteoriche, di numero e sezione adeguati alla quantità d'acqua da scaricare, posti all'esterno dell'edificio, debbono essere opportunamente fissati ai componenti delle chiusure orizzontali e verticali.

Detti discendenti, per un'altezza di almeno 2,00 m dal suolo, debbono essere realizzati con materiali resistenti ad eventuali azioni d'urto.

Qualora i discendenti interessino facciate prospicienti spazi pubblici, salvo quanto previsto dalle prescrizioni particolari per le zone C, debbono essere posti entro cassette di isolamento nella muratura o comunque non sporgenti per un'altezza di almeno 4 metri dal suolo.

————— NdA PRG art 66

Ciascun discendente deve avere alla base un pozzetto sifonato ispezionabile e collegato attraverso la rete orizzontale al collettore principale o a quello pubblico.

E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque meteoriche acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza con altre acque di rifiuto sarà consentita solo in corrispondenza del citato pozzetto finale di ispezione.

In assenza di fognatura le acque meteoriche devono essere opportunamente convogliate e allontanate verso colatoi o corsi d'acqua evitando impaludamenti o danni alle proprietà circostanti.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura gli scarichi degli insediamenti devono essere convogliati in manufatti atti alla depurazione di dimensioni minime e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella normativa di riferimento.

Le caratteristiche dell'impianto di smaltimento sono parte integrante del progetto edilizio (Permesso di Costruire o D.I.A.)

b) Insediamenti industriali

~~Ferma restando la definizione di insediamenti produttivi secondo quanto stabilito dalla legge 8.10.76 n°690, gli scarichi di questi ultimi sono soggetti oltre che alle norme del presente articolo, ai disposti degli articoli 12 e 13 della legge 10.5.76 n°319 e agli articoli 15 e 16 della legge 1650/79.~~

~~Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono, pertanto, assoggettate alle procedure autorizzative.~~

————— R.E. art 2.1.2

~~L'autorità competente al controllo può effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.~~

~~Fermo restando quanto disposto dalla legge 13.6.66 n°615 in materia di inquinamento atmosferico gli impianti di scarico e allontanamento dei fumi e delle esalazioni aeriformi devono rispondere ai seguenti requisiti:~~

~~—assoluta impermeabilità ai fumi e alle esalazioni fra le pareti degli impianti e gli ambienti eircostanti;~~

~~—garanzia di funzionamento (tiraggio) in ogni condizione climatica o atmosferica;~~

~~smaltimento dei fumi o delle esalazioni mediante canne fumarie o torri situate in posizione ventilata e al di sopra delle abitazioni.~~

3) Impianti igienici e idrosanitari

Ogni alloggio di nuova costruzione o di ristrutturazione deve essere dotato di almeno un servizio igienico completo (WC, lavabo, vasca o doccia, bidet).

Tutti i locali destinati ad attività commerciali, artigianali, professionali e a pubblici ritrovi o esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico costituito da WC e lavabo.

Tutti gli edifici destinati ad attività produttiva devono essere dotati di sufficiente numero di servizi igienici (WC, lavabi, docce) a seconda del numero degli addetti e dell'attività svolta, fermo restando quanto disposto dal DPR 19.3.56 n°303 e comunque di almeno:

- un lavabo ogni 10, o frazione, persone occupate per turno;
- un vaso igienico e una doccia ogni 20, o frazione, persone occupate per turno.

L'accesso ai servizi igienici da locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande deve avvenire tramite adeguato locale filtro (antibagno).

Le dimensioni minime ammesse sono:

superficie mq 2,00

lunghezza m 1,00

altezza m 2,40

Per i requisiti relativi ai pavimenti si veda quanto prescritto all'art. 3.3.7.

Per i requisiti relativi ai rivestimenti si veda quanto prescritto al precedente art. 3.3.5.e al suddetto art. 3.3.7.

Nel caso di ventilazione diretta l'apertura minima deve essere mq 0,50.

Nel caso di ventilazione forzata deve essere prevista per ogni servizio una canna di ventilazione indipendente del diametro di 120 mm con elettroventilatore, collegata all'esterno, al di sopra della copertura.

Gli apparecchi sanitari devono essere conformi alle norme UNICERAB 4542-4543 del luglio 1960.

I WC devono essere forniti di apparecchi di cacciata d'acqua di portata non inferiore a 6/8 litri d'acqua, salvo gli orinatoi che saranno muniti di sistema di lavaggio a velo d'acqua continuo.

Tutti i tubi di scarico dei singoli apparecchi devono essere muniti di sifone idraulico.

Nei WC dotati di sifone ventilato la condotta di areazione dovrà essere collegata con apposita colonna verticale di ventilazione sfociante sulla copertura.

4) Impianti di areazione

L'aspirazione dovrà essere indipendente per ciascun utilizzo con ventilatore individuale ad inserimento manuale; nei WC l'inserimento dovrà essere automatico, collegato all'accensione della luce elettrica o all'apertura della porta.

Le canalizzazioni dovranno garantire sufficiente estrazione d'aria ed evitare la reintroduzione di odori in locali estranei.

L'impianto dovrà garantire sicurezza ed igiene conformi alle norme vigenti ed alle generali condizioni di benessere degli abitanti, in particolare sotto l'aspetto acustico ed igrotermico.

Tuttavia in questi casi, come pure in quelli del condizionamento, il Responsabile del Servizio Urbanistica potrà, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali sia del fatto che si intervenga su un edificio esistente.

In ogni caso, alla domanda di concessione e/o di autorizzazione deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.



~~_____ R.E. art 2.4.3~~

~~_____ R.E. art 2.4.2~~

~~Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi.~~

~~_____ R.E. art 2.6.9~~

5) Impianti termici

Fermi restando gli adempimenti in ordine alle autorizzazioni di legge da parte del Comando provinciale VV.FF., gli impianti termici dovranno corrispondere oltre che alle disposizioni delle leggi 26.7.65 n°996, 13.7.66 n°615 e 9.1.1991 n°10, e relativo regolamento d'attuazione.

Sono inoltre da osservare per le parti ancora in vigore:

- Norme UNI 5364 del febbraio 1964
- D.P.R. 412 del 26.08.1993
- L. 5.3.1990 n.46 e s.m.i.

Gli impianti devono essere sezionabili con valvola alla base e rubinetto di svuotamento per consentire eventuali sostituzioni o riparazioni.

I collettori percorrenti piani scantinati, cunicoli e locali abitati normalmente non riscaldati devono essere perfettamente isolati e quindi rivestiti con idoneo materiale coibente finito esternamente con materiale plastico.

Tali materiali devono essere resistenti al fuoco.

Nel caso di tubazioni di collegamento poste in opera entro cunicoli questi dovranno essere in muratura o in c.a. ed essere dotati di adeguata pendenza per permettere lo scorrimento dell'eventuale acqua di infiltrazione.

Le coperture di detti cunicoli dovranno essere in grado di sopportare i necessari sovraccarichi.

I cunicoli dovranno essere opportunamente impermeabilizzati.

In ogni caso dovrà essere prevista un'efficiente protezione catodica delle tubazioni.

Per quanto attiene alle derivazioni interne ed ai corpi scaldanti devono essere impiegati metalli compatibili che non diano luogo a fenomeni di corrosione di natura ionica.

Per quanto riguarda la posizione delle caldaie, queste potranno essere collocate all'esterno, ma dovranno essere schermate da setti murari, oppure poste al disotto dei parapetti in muratura. La stessa prescrizione si applica anche alle batterie di refrigerazione.

Per quanto riguarda le centrali termiche si prescrive quanto segue:

Centrali termiche a combustibile liquido:

a) Locali destinati a contenere focolari: in tutti gli impianti di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, detti locali devono avere areazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale nel caso di impianto con potenzialità fino a 100.000 kcal/h, o di 1/20 nel caso di impianto con potenzialità superiore.

La superficie minima ammessa per il locale é di mq. 6.

Inoltre in tutti gli impianti termici destinati a riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine, etc. (definite ai sensi della legge 25.7.56 n°860) devono essere applicate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, di cui al DPR 22.12.70 n°1391 e successivi adeguamenti.

Può essere destinato a contenere focolari qualsiasi vano di un edificio oppure un fabbricato apposito, purché almeno una parte del locale confini con spazi a cielo libero, le strutture orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi, l'altezza del locale non sia inferiore a m 2,50, la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di almeno 20 cm e per l'altezza degli stessi 20 cm le pareti, come pure il pavimento, siano resi impermeabili al liquido combustibile adoperato; il locale non abbia aperture di comunicazione con locali destinati ad altro uso, l'accesso direttamente da spazi a cielo libero; le porte siano apribili verso l'esterno ed incombustibili.

b) Locali destinati al deposito di combustibili: devono avere areazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di mq 0,50. Dette aperture devono essere prive di serramento che ostacoli il passaggio dell'aria.

I locali per il deposito possono essere esterni all'edificio oppure interni, in quest'ultimo caso devono avere almeno una parete attestata su spazi a cielo libero.

c) Camini e canali da fumo: le caratteristiche e le dimensioni devono corrispondere a quelle specificate dagli articoli 6 e 7 del DPR 1391/1970 ed alla relativa normativa regionale vigente in merito alle sezioni da adottare, alla posizione, alle dimensioni, alla forma, ai raccordi, alle intercapedini, etc.

Centrali termiche a gas di rete:

tutti gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h (la potenzialità dell'impianto è data dalla somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati nello stesso locale), destinati al riscaldamento centralizzato di edifici, alla produzione di acqua calda, devono osservare le seguenti disposizioni:

a) Ubicazione ed areazione: gli impianti devono essere installati esclusivamente in locali fuori terra, attestati verso strade, cortili o spazi aperti e non devono avere comunicazioni dirette con i piani sottostanti o sovrastanti con cavedi. Detti locali non devono essere sottostanti né contigui a locali destinati a pubblico spettacolo, alla collettività o comunque destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone; inoltre devono essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas ed aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi, nonché essere aerati permanentemente mediante aperture ricavate su pareti esterne di superficie pari ad 1/15 della superficie in pianta del locale con un minimo di mq 0,50. Almeno 1/3 della superficie totale delle aperture deve essere a filo del pavimento.

b) Accessi: il locale contenente l'impianto deve avere accesso da aree a cielo scoperto oppure attraverso un disimpegno aerato direttamente dall'esterno.

c) Dimensioni del locale: l'altezza minima del locale non può essere inferiore a m. 2,50; comunque deve essere tale che tra la superficie superiore della caldaia ed il soffitto rimanga una distanza non inferiore a m. 1,00.

La distanza minima tra le pareti del locale e qualsiasi punto esterno della caldaia non deve essere inferiore a cm. 60 ed in corrispondenza del bruciatore a cm. 130.

Centrali termiche a gas di petrolio liquefatto (GPL)

Gli impianti che utilizzano GPL ed in genere miscele gassose di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, destinati a centrali termiche per riscaldamento centralizzato di uffici, produzione di acqua calda per edifici civili, etc., devono osservare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali contenenti l'impianto termico, le stesse disposizioni già indicate per gli impianti a gas di rete.

E' fatto divieto di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di aperture all'esterno.

6) Impianto elettrico e di illuminazione

Tutte le reti di distribuzione e gli apparecchi elettrici dovranno essere conformi alle norme UNI CEI. L'impianto dovrà essere conforme alla L. 5.3.1990 n° 46 e relativi regolamenti d'attuazione.

Si richiamano inoltre le norme generali di prevenzione degli infortuni di cui al DPR 19.3.56 n°303, nonché le norme per gli impianti centralizzati d'antenna (a cura dell'ANIE).

L'impianto deve essere previsto con reti distinte e separate a seconda dell'uso (luce, usi domestici, forza motrice).

Per i materiali che non riportino la garanzia dell'Istituto del Marchio della Qualità occorre esibire adeguati certificati di prova rilasciati da laboratori ufficialmente riconosciuti.

L'impianto elettrico dovrà essere previsto nel rispetto delle prescrizioni anzidette, anche se del tipo a linee prefabbricate.

I coperchi delle scatole di derivazione devono essere fissati esclusivamente mediante viti oppure con griffe ad espansione ed essere costituiti da materiale incombustibile e comunque autoestinguente.

I tubi protettivi dei conduttori devono essere ininflammabili, agevolmente sfilabili e reinfiliabili e di sezione tale da consentire l'aumento della sezione o del numero dei conduttori installati.

Il quadro di controllo generale deve essere posto in apposito vano, sentito comunque il parere dell'ENEL e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I quadri di controllo parziale devono essere posti singolarmente in appositi vani o nicchie e distribuiti in funzione del comando di controllo della sezione di impianto cui sono destinati.

Le prese di corrente (normale e forza motrice) debbono essere del tipo di sicurezza e installate in tutti gli ambienti in adeguato numero, stabilito tenendone presenti le particolari esigenze.

Le caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti debbono risultare da apposito collaudo che tenga conto dell'esigenza di ogni singolo spazio dell'edificio. Le caratteristiche tecnologiche, meccaniche ed elettriche debbono essere tali da assicurare l'efficiente funzionamento dell'apparecchio luminoso nel rispetto delle norme di sicurezza.

Deve inoltre essere garantita la massima facilità di montaggio, pulitura e sostituzione delle lampade e degli accessori, nonché la loro manutenzione in stato di efficienza senza particolari esigenze.

7) Impianto gas

Nell'esecuzione dell'impianto devono essere osservate tutte le norme impartite dalla società erogatrice, quelle relative alla sicurezza ed alla protezione infortuni e a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Nel caso di impianto a gas liquido in bombole individuali queste dovranno essere installate in apposito alloggiamento posto in uno spazio all'aperto di servizio della cucina e collegate con impianto fisso al punto di utilizzazione.

8) Impianto di telecomunicazione

L'impianto telefonico deve essere installato nel rispetto delle istruzioni fornite dal gestore del servizio in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

Gli impianti citofonici devono essere del tipo sfilabile.

Gli impianti radio TV devono essere dotati di antenna centralizzata ed essere del tipo sfilabile.

9) Impianti di elevazione

Per gli ascensori e i montacarichi devono essere rispettate le disposizioni di cui a:

- Legge 24.10.42 n°1415

- DPR 24.12.51 n°1767



- DPR 27.4.55 n°547
- DPR 29.5.63 n°1497
- Circolare Ministeriale 29.4.66 n°80
- Circolare Ministeriale 5.12.66 n°89

nonché ogni altra disposizione in materia di protezione antinfortunistica;
Eventuali interventi di ristrutturazione dovranno essere attuati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Ogni deroga ammissibile per interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione che comportino il rispetto dei caratteri morfologici dell'edificio deve essere sottoposta al parere vincolante della Commissione Edilizia comunale, ferma restando l'approvazione delle altre autorità competenti.

2) di modificare l'art. 2.6.2 del Regolamento Edilizio come segue:

ART. 2.6.2 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico

Qualora si renda necessario occupare il suolo pubblico, sia in relazione ad opere soggette a concessione o autorizzazione, sia nel caso non sia necessaria alcuna autorizzazione, deve essere fatta apposita domanda al Responsabile del Servizio.

La domanda deve contenere le generalità e tutti gli estremi oltre la firma del richiedente, la presumibile durata dell'occupazione di suolo pubblico e la quantificazione dello spazio da occupare. In caso di occupazione di suolo pubblico non richiesta preventivamente, ricorreranno le sanzioni amministrative previste.

La concessione dell'occupazione di suolo pubblico è subordinata al sopralluogo sull'area richiesta da parte dei tecnici o dei vigili com.li che verificheranno la congruità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, dell'accessibilità alle proprietà limitrofe ed ai requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti di settore.

Per l'uso del suolo pubblico deve essere pagata la tassa di occupazione ed eventualmente su decisione del Responsabile del Servizio, una congrua cauzione per la eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato.

La rimessa in pristino deve essere effettuata prima dello scadere della concessione.

La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro 90 giorni dall'avvenuto ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori.

In caso di mancata rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, ricorreranno le sanzioni amministrative previste.

Per l'installazione degli impianti di pre-trattamento minimo previsti dall'art. 3.3.6, punto 2), l'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio permanente potrà essere autorizzata dall'amministrazione comunale per i soli interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente e con le limitazioni di cui al comma seguente.

Non potranno essere autorizzate le occupazioni nei casi di intervento su pavimentazioni di interesse storico-ambientale e nei casi in cui la relativa manutenzione crei problemi alla viabilità ed al transito pedonale.

3) di dare atto che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 3.3.6 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

ART. 3.3.6 - Impianti di fornitura servizi

1) Impianto e rete di distribuzione idrica

Usi civili: ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia.

Oltre che dall'acquedotto comunale, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi; in tal caso l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione competente oltreché da quella Comunale previ gli opportuni accertamenti, su parere favorevole del coordinatore A.U.S.L. e dell'Ufficio Tecnico comunale, salve le ulteriori autorizzazioni di legge

Usi industriali: agli insediamenti industriali l'Amministrazione comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua.

Qualora l'approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l'impiego di acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità di integrare l'uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale, agricolo).

Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall'Amministrazione comunale, sia dalle autorità competenti al controllo degli scarichi idrici.

Nel caso che l'insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acque di falda, l'apertura del pozzo è soggetta ad autorizzazione e denuncia.

Nella realizzazione degli impianti devono essere rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'impianto deve essere progettato tenendo presente la necessità di evitare vibrazioni e rumori comunque causati. valgono, per quanto attinenti, le norme di cui all'articolo 3.2.4.
- le tubazioni devono essere opportunamente rivestite in modo da evitare il fenomeno della condensa (acqua fredda) e da ridurre al massimo quello della dispersione di calore (acqua calda); nel caso di impianto indiretto, o qualora si renda necessario l'uso di serbatoi d'acqua, questi, collocati in apposito locale, debbono poggiare su mensole sollevate da terra di almeno 30 cm. Le tubazioni poste all'interno del locale debbono essere facilmente ispezionabili e, se poste in vista, debbono essere distanziate dalla parete di almeno 5 cm.
- particolari accorgimenti debbono essere usati per quanto concerne l'isolamento termico delle tubazioni e ciò affinché in alcun modo l'acqua possa gelare all'interno di quest'ultima.
- tutti gli elementi di controllo dell'impianto idrico debbono essere di facile agibilità e non debbono presentare complessità di manovra: per facilitare lo svuotamento dei tubi o per sezionare l'impianto in caso di necessità o di trasformazioni o di ampliamenti, si deve porre nel punto più basso di ogni colonna montante per ogni derivazione una saracinesca di intercettazione.
- le reti di distribuzione e di adduzione debbono avere una congrua durata. Gli accessori, le saracinesche, etc., debbono essere tali da consentire una facile manutenzione e sostituibilità.
- la distribuzione e l'adduzione di acqua potabile deve essere realizzata con rete diretta e non attraverso serbatoi salvo che per insufficiente pressione sia necessario installare un impianto di sollevamento (autoclave).

2) Impianti di scarico e di allontanamento

Tutti gli impianti di depurazione, pre-trattamento e relative canalizzazioni devono essere realizzati in proprietà privata.

a) Insediamenti civili

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito competente.

Tutte le canalizzazioni e le opere accessorie devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno; devono essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse, nonché essere in numero ed ampiezza sufficiente a ricevere e smaltire i materiali di scarico.

Le acque saponose raccolte da ogni singolo apparecchio igienico-sanitario debbono confluire a mezzo tubazioni di materiale plastico (o materiale avente proprietà e caratteristiche similari) resistente alla temperatura di 120° C e del diametro di 27/32 mm (35/40 per le docce) singolarmente per ciascun apparecchio oppure tramite un collettore del diametro minimo 40/46 mm alle relative colonne di scarico.

Le colonne di scarico, escluse quelle delle acque nere, debbono avere alla base un pozzetto sifonato ispezionabile, collegato a mezzo di idonea tubazione, al collettore principale o pubblico.

Le acque nere provenienti dai WC debbono essere immesse in propria separata colonna di scarico a mezzo di bocchettoni di raccolta in materiale plastico resistente alla temperatura di 100.C o in materiali aventi proprietà e caratteristiche similari.

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando si dimostri che non possono essere tecnicamente applicate.

Ciascuna colonna di scarico dovrà proseguire con tubazioni dello stesso diametro fino al di sopra del piano di copertura per consentire la ventilazione dello scarico stesso (ventilazione fumaria).

Inoltre ciascuna fossa settica, ove prevista, dovrà essere provvista di una ulteriore canna di ventilazione indipendente del diametro minimo di mm 100/110 da prolungare oltre il piano di copertura.

I terminali di dette canne dovranno essere raccolti e protetti da apposito torrino.

Le condutture interrate delle acque nere dovranno essere provviste di raccordo ispezionabile a vite nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.

La realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:

- i collettori verticali devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tratto di raccordo, alla prima camera di una fossa settica pluricamerale; i collettori delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione a sifone, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrate alla camera della fossa settica che serve alla chiarificazione delle acque nere, le condutture interrate che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata.
- i collettori verticali delle acque nere verranno collegati alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale e dalla società di gestione del ciclo integrato delle acque in sede di rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione della Denuncia di Inizio Attività

Detti uffici possono vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto.

Nelle località servite da pubblica fognatura collegata all'impianto di depurazione terminale, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di installare fosse settiche e pozzetti degrassatori nella proprietà privata, condizione da accertare caso per caso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, lo scarico delle acque nere e delle acque chiare potrà essere collegato direttamente alla fognatura previo impianto di pre-trattamento minimo da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico e con la società di gestione del ciclo integrato delle acque e da installare su aree pubbliche.

Questa possibilità potrà essere concessa con le procedure e con i limiti di cui all'art. 2.6.2 del R.E.

Nei nuovi insediamenti:

- 1) tutte le acque di scarico provenienti da acquai, docce, bagni, lavandini, lavatoi ed in genere tutte le acque saponose, oleose, contenenti grassi dovranno attraversare pozzetti degrassatori;
- 2) l'ubicazione delle fosse settiche bi-tricamerale deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- 3) le fosse settiche devono essere impermeabili e dimensionate in proporzione al numero degli abitanti serviti (o abitanti equivalenti nel caso di servizi igienici destinati ad insediamenti diversi da quelli residenziali);
- 4) per gli edifici di civile abitazione gli abitanti serviti sono così calcolati: volume dell'edificio in mc. diviso 100;
- 5) lo scarico idrico proveniente da edifici con destinazione d'uso diversa da quella abitativa può essere confrontato con lo scarico prodotto da una persona durante gli usi abitativi. In questo caso si ottiene un risultato che viene espresso in abitanti equivalenti (AE). Allo scopo di individuare la potenzialità degli scarichi idrici di attività di servizio, assimilate a domestiche, si applicano i seguenti rapporti:

<u>attività</u>	<u>calcolo AE</u>
<u>Albergo o complesso ricettivo senza ristorazione ad eccezione della 1^a colazione</u>	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 4$
<u>Albergo o complesso ricettivo con ristorazione</u>	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 2$
<u>Ristoranti, trattorie, ecc.</u>	$AE = (\text{coperti} + \text{addetti}) / 4$
<u>Bar, circoli, club, pub, ecc.</u>	$AE = \text{frequentatori giornalieri} / 15 + \text{addetti} / 6$
<u>Discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.</u>	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 20 + \text{addetti} / 6$
<u>Cinema, teatro, stadi sportivi (spettatori), musei</u>	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 30 + \text{addetti} / 6$
<u>Case di riposo (senza cure mediche)</u>	$AE = \text{degenti} + \text{addetti} / 5$
<u>Uffici, esercizi commerciali</u>	$AE = \text{addetti} / 6 + \text{frequentatori giornalieri} / 30$
<u>Industrie ed artigiani per i soli reflui derivanti da servizi</u>	$AE = \text{addetti} / 4$
<u>Scuole</u>	$AE = (\text{alunni} + \text{addetti}) / 5$
<u>Palestre e spogliatoi sportivi</u>	$AE = \text{potenzialità ricettiva} / 4$

- 6) le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero di abitanti serviti o di abitanti equivalenti serviti; per ogni abitante servito/abitante equivalente dovrà essere previsto un volume pari a 0,25 m³. Il volume complessivo della fossa settica comunque non dovrà mai essere inferiore a 1,00 m³ per camera.

Negli interventi di recupero edilizio l'ubicazione delle fosse e degli impianti di dispersione verrà valutata caso per caso.

Le fosse settiche prima di venir attivate debbono essere completamente riempite d'acqua.

E' fatto divieto di immettere nei manufatti destinati alla depurazione dei liquami scarichi di acque meteoriche.

I discendenti delle acque meteoriche, di numero e sezione adeguati alla quantità d'acqua da scaricare, posti all'esterno dell'edificio, debbono essere opportunamente fissati ai componenti delle chiusure orizzontali e verticali.

Detti discendenti, per un'altezza di almeno 2,00 m dal suolo, debbono essere realizzati con materiali resistenti ad eventuali azioni d'urto.

Qualora i discendenti interessino facciate prospicienti spazi pubblici, salvo quanto previsto dalle prescrizioni particolari per le zone C, debbono essere posti entro cassette di isolamento nella muratura o comunque non sporgenti per un'altezza di almeno 4 metri dal suolo.

Ciascun discendente deve avere alla base un pozzetto sifonato ispezionabile e collegato attraverso la rete orizzontale al collettore principale o a quello pubblico.

E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque meteoriche acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza con altre acque di rifiuto sarà consentita solo in corrispondenza del citato pozzetto finale di ispezione.

In assenza di fognatura le acque meteoriche devono essere opportunamente convogliate e allontanate verso colatoi o corsi d'acqua evitando impaludamenti o danni alle proprietà circostanti.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura gli scarichi degli insediamenti devono essere convogliati in manufatti atti alla depurazione di dimensioni minime e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella normativa di riferimento.

Le caratteristiche dell'impianto di smaltimento sono parte integrante del progetto edilizio (Permesso di Costruire o D.I.A.)

3) Impianti igienici e idrosanitari

Ogni alloggio di nuova costruzione o di ristrutturazione deve essere dotato di almeno un servizio igienico completo (WC, lavabo, vasca o doccia, bidet).

Tutti i locali destinati ad attività commerciali, artigianali, professionali e a pubblici ritrovi o esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico costituito da WC e lavabo.

Tutti gli edifici destinati ad attività produttiva devono essere dotati di sufficiente numero di servizi igienici (WC, lavabi, docce) a seconda del numero degli addetti e dell'attività svolta, fermo restando quanto disposto dal DPR 19.3.56 n°303 e comunque di almeno:

- un lavabo ogni 10, o frazione, persone occupate per turno;
- un vaso igienico e una doccia ogni 20, o frazione, persone occupate per turno.

L'accesso ai servizi igienici da locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande deve avvenire tramite adeguato locale filtro (antibagno).

Le dimensioni minime ammesse sono:

superficie mq 2,00

lunghezza m 1,00

altezza m 2,40

Per i requisiti relativi ai pavimenti si veda quanto prescritto all'art. 3.3.7.

Per i requisiti relativi ai rivestimenti si veda quanto prescritto al precedente art. 3.3.5.e al suddetto art. 3.3.7.

Nel caso di ventilazione diretta l'apertura minima deve essere mq 0,50.

Nel caso di ventilazione forzata deve essere prevista per ogni servizio una canna di ventilazione indipendente del diametro di 120 mm con elettroventilatore, collegata all'esterno, al di sopra della copertura.

Gli apparecchi sanitari devono essere conformi alle norme UNICERAB 4542-4543 del luglio 1960.

I WC devono essere forniti di apparecchi di cacciata d'acqua di portata non inferiore a 6/8 litri d'acqua, salvo gli orinatoi che saranno muniti di sistema di lavaggio a velo d'acqua continuo.

Tutti i tubi di scarico dei singoli apparecchi devono essere muniti di sifone idraulico.

Nei WC dotati di sifone ventilato la conduttura di areazione dovrà essere collegata con apposita colonna verticale di ventilazione sfociante sulla copertura.

4) Impianti di areazione

L'aspirazione dovrà essere indipendente per ciascun utilizzo con ventilatore individuale ad inserimento manuale; nei WC l'inserimento dovrà essere automatico, collegato all'accensione della luce elettrica o all'apertura della porta.

Le canalizzazioni dovranno garantire sufficiente estrazione d'aria ed evitare la reintroduzione di odori in locali estranei.

L'impianto dovrà garantire sicurezza ed igiene conformi alle norme vigenti ed alle generali condizioni di benessere degli abitanti, in particolare sotto l'aspetto acustico ed igrotermico.

Tuttavia in questi casi, come pure in quelli del condizionamento, il Responsabile del Servizio Urbanistica potrà, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali sia del fatto che si intervenga su un edificio esistente.

In ogni caso, alla domanda di concessione e/o di autorizzazione deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.

5) Impianti termici

Fermi restando gli adempimenti in ordine alle autorizzazioni di legge da parte del Comando provinciale VV.FF., gli impianti termici dovranno corrispondere oltre che alle disposizioni delle leggi 26.7.65 n°996, 13.7.66 n°615 e 9.1.1991 n°10, e relativo regolamento d'attuazione.

Sono inoltre da osservare per le parti ancora in vigore:

- Norme UNI 5364 del febbraio 1964
- D.P.R. 412 del 26.08.1993
- L. 5.3.1990 n.46 e s.m.i

Gli impianti devono essere sezionabili con valvola alla base e rubinetto di svuotamento per consentire eventuali sostituzioni o riparazioni.

I collettori percorrenti piani scantinati, cunicoli e locali abitati normalmente non riscaldati devono essere perfettamente isolati e quindi rivestiti con idoneo materiale coibente finito esternamente con materiale plastico.

Tali materiali devono essere resistenti al fuoco.

Nel caso di tubazioni di collegamento poste in opera entro cunicoli questi dovranno essere in muratura o in c.a. ed essere dotati di adeguata pendenza per permettere lo scorrimento dell'eventuale acqua di infiltrazione.

Le coperture di detti cunicoli dovranno essere in grado di sopportare i necessari sovraccarichi.

I cunicoli dovranno essere opportunamente impermeabilizzati.

In ogni caso dovrà essere prevista un'efficiente protezione catodica delle tubazioni.

Per quanto attiene alle derivazioni interne ed ai corpi scaldanti devono essere impiegati metalli compatibili che non diano luogo a fenomeni di corrosione di natura ionica.

Per quanto riguarda la posizione delle caldaie, queste potranno essere collocate all'esterno, ma dovranno essere schermate da setti murari, oppure poste al disotto dei parapetti in muratura. La stessa prescrizione si applica anche alle batterie di refrigerazione.

Per quanto riguarda le centrali termiche si prescrive quanto segue:

Centrali termiche a combustibile liquido:

a) Locali destinati a contenere focolari: in tutti gli impianti di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, detti locali devono avere areazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale nel caso di impianto con potenzialità fino a 100.000 kcal/h, o di 1/20 nel caso di impianto con potenzialità superiore.

La superficie minima ammessa per il locale é di mq. 6.

Inoltre in tutti gli impianti termici destinati a riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine, etc. (definite ai sensi della legge 25.7.56 n°860) devono essere applicate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, di cui al DPR 22.12.70 n°1391 e successivi adeguamenti.

Può essere destinato a contenere focolari qualsiasi vano di un edificio oppure un fabbricato apposito, purché almeno una parte del locale confini con spazi a cielo libero, le strutture orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi, l'altezza del locale non sia inferiore a m 2,50, la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di almeno 20 cm e per l'altezza degli stessi 20 cm le pareti, come pure il pavimento, siano resi impermeabili al liquido combustibile adoperato; il locale non abbia aperture di comunicazione con locali destinati ad altro uso, l'accesso direttamente da spazi a cielo libero; le porte siano apribili verso l'esterno ed incombustibili.

b) Locali destinati al deposito di combustibili: devono avere areazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di mq 0,50. Dette aperture devono essere prive di serramento che ostacoli il passaggio dell'aria.

I locali per il deposito possono essere esterni all'edificio oppure interni, in quest'ultimo caso devono avere almeno una parete attestata su spazi a cielo libero.

c) Camini e canali da fumo: le caratteristiche e le dimensioni devono corrispondere a quelle specificate dagli articoli 6 e 7 del DPR 1391/1970 ed alla relativa normativa regionale vigente in merito alle sezioni da adottare, alla posizione, alle dimensioni, alla forma, ai raccordi, alle intercapedini, etc.

Centrali termiche a gas di rete:

tutti gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h (la potenzialità dell'impianto è data dalla somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati nello stesso locale), destinati al riscaldamento centralizzato di edifici, alla produzione di acqua calda, devono osservare le seguenti disposizioni:

a) Ubicazione ed areazione: gli impianti devono essere installati esclusivamente in locali fuori terra, attestati verso strade, cortili o spazi aperti e non devono avere comunicazioni dirette con i piani sottostanti o sovrastanti con cavedi. Detti locali non devono essere sottostanti né contigui a locali destinati a pubblico spettacolo, alla collettività o comunque destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone; inoltre devono essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas ed aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi, nonché essere aerati permanentemente mediante aperture ricavate su pareti esterne di superficie pari ad 1/15 della superficie in pianta del locale con un minimo di mq 0,50. Almeno 1/3 della superficie totale delle aperture deve essere a filo del pavimento.

b) Accessi: il locale contenente l'impianto deve avere accesso da aree a cielo scoperto oppure attraverso un disimpegno aerato direttamente dall'esterno.

c) Dimensioni del locale: l'altezza minima del locale non può essere inferiore a m. 2,50; comunque deve essere tale che tra la superficie superiore della caldaia ed il soffitto rimanga una distanza non inferiore a m. 1,00.

La distanza minima tra le pareti del locale e qualsiasi punto esterno della caldaia non deve essere inferiore a cm. 60 ed in corrispondenza del bruciatore a cm. 130.

Centrali termiche a gas di petrolio liquefatto (GPL)

Gli impianti che utilizzano GPL ed in genere miscele gassose di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, destinati a centrali termiche per riscaldamento centralizzato di uffici, produzione di acqua calda per edifici civili, etc., devono osservare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali contenenti l'impianto termico, le stesse disposizioni già indicate per gli impianti a gas di rete.

E' fatto divieto di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di aperture all'esterno.

6) Impianto elettrico e di illuminazione

Tutte le reti di distribuzione e gli apparecchi elettrici dovranno essere conformi alle norme UNI CEI. L'impianto dovrà essere conforme alla L. 5.3.1990 n° 46 e relativi regolamenti d'attuazione.

Si richiamano inoltre le norme generali di prevenzione degli infortuni di cui al DPR 19.3.56 n°303, nonché le norme per gli impianti centralizzati d'antenna (a cura dell'ANIE).

L'impianto deve essere previsto con reti distinte e separate a seconda dell'uso (luce, usi domestici, forza motrice).

Per i materiali che non riportino la garanzia dell'Istituto del Marchio della Qualità occorre esibire adeguati certificati di prova rilasciati da laboratori ufficialmente riconosciuti.

L'impianto elettrico dovrà essere previsto nel rispetto delle prescrizioni anzidette, anche se del tipo a linee prefabbricate.

I coperchi delle scatole di derivazione devono essere fissati esclusivamente mediante viti oppure con griffe ad espansione ed essere costituiti da materiale incombustibile e comunque autoestinguente.

I tubi protettivi dei conduttori devono essere ininflammabili, agevolmente sfilabili e reinfilabili e di sezione tale da consentire l'aumento della sezione o del numero dei conduttori installati.

Il quadro di controllo generale deve essere posto in apposito vano, sentito comunque il parere dell'ENEL e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I quadri di controllo parziale devono essere posti singolarmente in appositi vani o nicchie e distribuiti in funzione del comando di controllo della sezione di impianto cui sono destinati.

Le prese di corrente (normale e forza motrice) debbono essere del tipo di sicurezza e installate in tutti gli ambienti in adeguato numero, stabilito tenendone presenti le particolari esigenze.

Le caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti debbono risultare da apposito collaudo che tenga conto dell'esigenza di ogni singolo spazio dell'edificio. Le caratteristiche tecnologiche, meccaniche ed elettriche debbono essere tali da assicurare l'efficiente funzionamento dell'apparecchio luminoso nel rispetto delle norme di sicurezza.

Deve inoltre essere garantita la massima facilità di montaggio, pulitura e sostituzione delle lampade e degli accessori, nonché la loro manutenzione in stato di efficienza senza particolari esigenze.

7) Impianto gas

Nell'esecuzione dell'impianto devono essere osservate tutte le norme impartite dalla società erogatrice, quelle relative alla sicurezza ed alla protezione infortuni e a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Nel caso di impianto a gas liquido in bombole individuali queste dovranno essere installate in apposito alloggiamento posto in uno spazio all'aperto di servizio della cucina e collegate con impianto fisso al punto di utilizzazione.

8) Impianto di telecomunicazione

L'impianto telefonico deve essere installato nel rispetto delle istruzioni fornite dal gestore del servizio in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

Gli impianti citofonici devono essere del tipo sfilabile.

Gli impianti radio TV devono essere dotati di antenna centralizzata ed essere del tipo sfilabile.

9) Impianti di elevazione

Per gli ascensori e i montacarichi devono essere rispettate le disposizioni di cui a:

- Legge 24.10.42 n°1415

- DPR 24.12.51 n°1767
- DPR 27.4.55 n°547
- DPR 29.5.63 n°1497
- Circolare Ministeriale 29.4.66 n°80
- Circolare Ministeriale 5.12.66 n°89

nonché ogni altra disposizione in materia di protezione antinfortunistica;

Eventuali interventi di ristrutturazione dovranno essere attuati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Ogni deroga ammissibile per interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione che comportino il rispetto dei caratteri morfologici dell'edificio deve essere sottoposta al parere vincolante della Commissione Edilizia comunale, ferma restando l'approvazione delle altre autorità competenti.

- 4) di dare atto che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 2.6.2 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

ART. 2.6.2 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico

Qualora si renda necessario occupare il suolo pubblico, sia in relazione ad opere soggette a concessione o autorizzazione, sia nel caso non sia necessaria alcuna autorizzazione, deve essere fatta apposita domanda al Responsabile del Servizio.

La domanda deve contenere le generalità e tutti gli estremi oltre la firma del richiedente, la presumibile durata dell'occupazione di suolo pubblico e la quantificazione dello spazio da occupare. In caso di occupazione di suolo pubblico non richiesta preventivamente, ricorreranno le sanzioni amministrative previste.

La concessione dell'occupazione di suolo pubblico è subordinata al sopralluogo sull'area richiesta da parte dei tecnici o dei vigili com.li che verificheranno la congruità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, dell'accessibilità alle proprietà limitrofe ed ai requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti di settore.

Per l'uso del suolo pubblico deve essere pagata la tassa di occupazione ed eventualmente su decisione del Responsabile del Servizio, una congrua cauzione per la eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato.

La rimessa in pristino deve essere effettuata prima dello scadere della concessione.

La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro 90 giorni dall'avvenuto ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori.

In caso di mancata rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, ricorreranno le sanzioni amministrative previste.

Per l'installazione degli impianti di pre-trattamento minimo previsti dall'art. 3.3.6, punto 2), l'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio permanente potrà essere autorizzata dall'amministrazione comunale per i soli interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente e con le limitazioni di cui al comma seguente.

Non potranno essere autorizzate le occupazioni nei casi di intervento su pavimentazioni di interesse storico-ambientale e nei casi in cui la relativa manutenzione crei problemi alla viabilità ed al transito pedonale."

Il Presidente pone a votazione la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione . La votazione ha il seguente esito:

PRESENTI	n. 15
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 6 (Ciampolini, Giglioli, Bellucci, Fedi, Migliorini, Spini)

Pertanto il Presidente proclama che la proposta non è approvata non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

COMUNE



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.6.2 “Occupazione e manomissione di suolo pubblico” e Art. 3.3.6 “Impianti di fornitura servizi” - Modifica.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

☐ *Vedi sul retro eventuale parere contrario.*

Certaldo, 22 LUG 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

☐ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

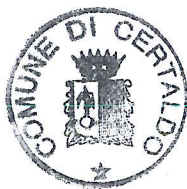
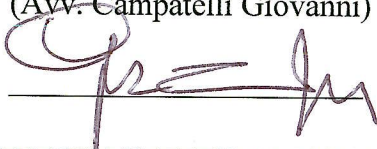
☒ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 24/08/08

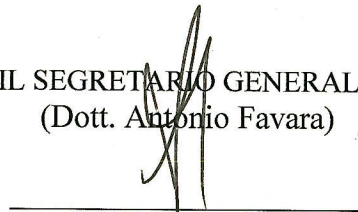
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Campatelli Giovanni)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Certaldo, - 1 AGO. 2008



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



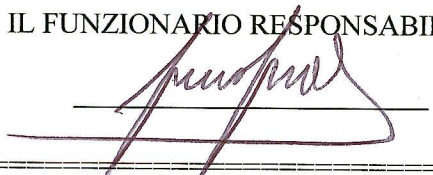
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di giorni DIECI dal termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Certaldo, 26 AGO. 2008



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



La presente deliberazione è stata:

- ☐ Revocata con atto n. _____ del _____
☐ Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
